



DECRETO DEL PRESIDENTE N. 125 DEL 15/10/2025

OGGETTO

APPROVAZIONE SCHEMA DI RINNOVO CON MODIFICHE DELLA CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E GLI AA.TT.CC. RE 3 "COLLINA" E RE4 "MONTAGNA" PER LA GESTIONE DELLA SPECIE CINGHIALE PER L'ANNO 2025

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- il cinghiale (*Sus scrofa*) è una specie a distribuzione eurasiatica diffusa in gran parte del territorio italiano dove, grazie alla sua estrema adattabilità, occupa una grande varietà di ambienti con popolazioni più o meno consistenti. Oltre agli ambienti forestali o di macchia mediterranea, suoi preferiti, la specie frequenta anche aree agricole e addirittura aree urbane, essendo in grado di sfruttare una grande varietà di fonti trofiche, naturali o di origine antropica, in maniera diversificata nelle diverse stagioni. La sua presenza massiccia può indurre alterazioni degli ecosistemi forestali e prativi e può incidere sulle caratteristiche del suolo e del manto vegetale;
- in Emilia-Romagna, ed in particolare in provincia di Reggio Emilia, il cinghiale presenta un'ampia diffusione con contingenti numerosi; è pressoché ubiquitario nella fascia appenninica, ma non manca nemmeno nelle aree di pianura ad elevata antropizzazione. Risulta tra le specie maggiormente responsabili di danni alle produzioni agricole e maggiormente coinvolte in sinistri stradali. È oggetto di regolare prelievo venatorio sia in forma selettiva che collettiva (metodi della Braccata e della Girata) ed è da molti anni anche oggetto di controllo numerico finalizzato alla riduzione della popolazione anche nei comprensori esclusi dall'attività venatoria;
- a causa della comparsa sul territorio nazionale della Peste Suina Africana, infezione virale che colpisce pesantemente i suini domestici e selvatici e che può arrecare gravissimi danni al sistema produttivo zootecnico, la Regione Emilia-Romagna ha recepito il Piano di sorveglianza e prevenzione nazionale fin dal 2020, individuando le "aree a rischio" dove la presenza di allevamenti suinicoli sensibili si sovrappone alla densità del cinghiale, desunta dalla serie storica degli abbattimenti. Si sono successivamente moltiplicate le iniziative legislative, di seguito meglio precisate, volte ad ottenere, oltre che il contenimento dei danni agricoli e dell'incidentalità stradale, anche la prevenzione della diffusione, prima, e l'eradicazione, poi, della Peste Suina Africana nel territorio regionale;

Richiamati:

- gli artt. 19 e 19 ter della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii.;
- l'art. 16 della Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1973 del 22/11/2021 "Piano di controllo del cinghiale in Emilia-Romagna 2021-2026" come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2093 del 06/12/2021;
- l'Intesa Governo-Regioni n. 34/CSR del 25/03/2021 "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 01/07/2024 n. 1319 "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica";
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 82 del

19/05/2022 "Provvedimenti urgenti per la prevenzione della Peste Suina Africana";

- la D.G.R. n. 1372 del 01/08/2022 "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) nel territorio dell'Emilia-Romagna";
- il Regolamento Regionale 21 giugno 2024, n. 3 "Regolamento Regionale in materia di gestione degli ungulati in Emilia-Romagna";
- il "*Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA). 2023-2028*" approvato dal Commissario straordinario alla Peste suina africana (PSA) prot n. 3974 del 10/05/2024;
- l'Ordinanza n. 3 del 14/07/2025 e l'Ordinanza n. 4 del 04/08/2025 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana;
- il "Piano Faunistico-Venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023", approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018 e prorogato con delibera assembleare n. 149 del 21 dicembre 2023 fino alla definizione di un nuovo strumento di pianificazione e comunque fino al termine della stagione venatoria 2025-2026;
- l'art. 40 della L.R. n. 13 del 30 luglio 2015 che conferma in capo alla Provincia la competenza per l'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica;

Dato atto che:

- la Regione, con la Deliberazione di Giunta. n. 2379 del 23/12/2024, ad oggetto "Assegnazione fondi alle province per l'attuazione dei piani di controllo delle specie "fossorie" e della specie cinghiale ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/1992, art. 4 L.R. n. 17/2022 e art. 28 L.R. 18/2023 - Annualità 2025", ha deliberato di concorrere al finanziamento delle spese per l'attuazione dei piani di controllo del cinghiale e delle specie fossorie da parte delle Province, prevedendo un contributo spese per l'acquisto di materiale di consumo ed attrezzature, rimborsi chilometrici ai coadiutori autorizzati, eventuali spese del personale della Polizia Provinciale e spese per convenzioni stipulate dalla Provincia con soggetti coinvolti nell'attuazione dei piani di controllo (ad esempio Ambiti Territoriali di Caccia);
- con la D.G.R. n. 1346 del 04/08/2025, ad oggetto "Assegnazione fondi alle province per l'attuazione dei piani di controllo delle specie "fossorie" e del cinghiale e di interventi per la gestione di altre specie ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/1992, art. 4 L.R. n. 17/2022, art. 28 L.R. 18/2023 e art. 14 L.R. 4/2025. Integrazione D.G.R. 2379/2024", la Regione Emilia-Romagna ha deliberato di rimodulare, sulla base di risorse economiche incrementali, il riparto per la specie cinghiale già approvato con la propria deliberazione n. 2379/2024, e di integrare la stessa deliberazione nella parte relativa alle spese ammissibili e alle modalità di rendicontazione dei contributi, ampliando le possibilità elencate;

Considerato che:

- per la specie cinghiale la D.G.R. di cui sopra ha stabilito una nuova quota di riparto

destinata alla Provincia di Reggio Emilia, per il 2025, pari a € 42.987,00;

- la D.G.R. n. 2379/2024, come integrata dalla D.G.R. n. 1346/2025, prevede che, unicamente per la specie cinghiale, la rendicontazione delle spese ammissibili, nei limiti del tetto massimo spettante a ciascun territorio provinciale, possa avvenire in alternativa riconoscendo la quota di € 130,00 “a capo” abbattuto e sottoposto a controllo sanitario presso IZLER o altro soggetto competente per trichinella o PSA, nel qual caso la quota “a capo” sarà da intendersi comprensiva di ogni spesa relativa a foraggiamento, controllo trappole/chiusini, rimborso chilometrico, materiali di consumo e di ogni altra ulteriore spesa sostenuta per l’abbattimento. In questo caso, dovranno essere fornite in sede di rendicontazione le ricevute della consegna dei campioni dei capi abbattuti. Potranno inoltre essere riconosciute in aggiunta eventuali spese di smaltimento delle carcasse purchè supportate, a rendiconto, da documentazione che ne attesti la corretta esecuzione o da ricevute delle ditte di smaltimento che riportino il numero o il peso degli animali caricati. Ciascuna Provincia dovrà opzionare un’unica modalità di rendicontazione, con la possibilità di compensare le quote assegnate per ogni specie (fossori e cinghiale) secondo i criteri di riparto specificati, fino all’importo massimo complessivo riconosciuto ad ogni territorio, in base alle effettive esigenze evidenziate in sede di rendicontazione/i e fermo restando il perseguimento dei relativi obiettivi gestionali stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna;
- data l'importanza e l'urgenza dell'attività di controllo del cinghiale, non si esclude che la Regione stanzi finanziamenti aggiuntivi con le medesime finalità di quelli regolati come sopra descritto;

Atteso che:

- il “*Piano di controllo del cinghiale in Emilia-Romagna 2021-2026*” risponde alle necessità di ridurre e contenere i danni alle produzioni agricole, limitare l’incidentalità stradale e prevenire l’introduzione e la diffusione della Peste Suina Africana;
- per tali motivi il piano si applica sull’intero territorio regionale, ad esclusione dei Parchi Nazionali e delle Aree Protette regionali che provvedono autonomamente, con continuità durante tutto l’arco dell’anno, senza limitazione di orario e senza limite numerico di capi;
- il coordinamento attuativo del piano di cui sopra è assegnato alla Polizia Locale Provinciale;
- il “*Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della Peste Suina Africana*” include un Piano di gestione del cinghiale che, oltre a perseguire l’obiettivo di vigilare sull’eventuale espansione della malattia attraverso il monitoraggio delle carcasse dei cinghiali e le azioni per la ricerca di carcasse o resti di cinghiale, prevede azioni volte a prevenire l’eventuale passaggio della malattia dal selvatico al domestico, tra le quali un’azione di riduzione generalizzata della popolazione di cinghiale su vasta scala e, più in particolare, l’identificazione di aree ben definite nelle quali effettuare azioni di contenimento della specie, ma soprattutto procedere con l’abbattimento sistematico dei cinghiali nell’intorno degli allevamenti di suini domestici;
- il medesimo piano di cui sopra prevede che i capi abbattuti in azione di controllo,

ferme restando le previste verifiche sanitarie, rimangono nella disponibilità di chi li abbatte e possono essere utilizzati per autoconsumo, cessione diretta ad un consumatore finale o ad un esercizio commerciale oppure conferite ad un centro di lavorazione delle carni. Nei pochi casi in cui i capi siano abbattuti direttamente dal personale dipendente della Provincia, però, risulterebbe necessario individuare il/i soggetto/i cui alienare le carcasse, previo passaggio per un Centro Lavorazioni Carni riconosciuto, con tutti i problemi organizzativi e i costi connessi. La Provincia considera pertanto vantaggiosa l'immediata cessione diretta e gratuita dei capi abbattuti dal personale di polizia dipendente, all'Ambito Territoriale di Caccia competente per territorio, a titolo di ulteriore riconoscimento dell'impegno che l'istituto spende nelle attività di controllo numerico del cinghiale oggetto del presente accordo, a patto che lo stesso si incarichi di tutte le attività e le spese connesse quali il magazzinaggio delle carcasse in cella refrigerata, il magazzinaggio e lo smaltimento dei visceri, nel rispetto delle condizioni di legge, il monitoraggio sanitario e l'eventuale esame da parte di "persona formata";

- l'Ordinanza n. 3 del 14/07/2025 e l'Ordinanza n. 4 del 04/08/2025 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana, sopra richiamate, hanno introdotto nuove prescrizioni operative e nuovi obiettivi nelle attività di depopolamento del cinghiale, che impegnano in modo ancora più rilevante i soggetti interessati nelle operazioni ed i loro enti/istituti di appartenenza;

Considerato che:

- gli Ambiti Territoriali di Caccia (di seguito ATC) sono strutture associative senza scopi di lucro a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza, nell'interesse pubblico e sotto il controllo della Regione, ai sensi del Capo IV della L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii. sopra richiamata;
- tra la Provincia di Reggio Emilia e gli Ambiti Territoriali di Caccia RE3 "Collina" e RE4 "Montagna" sono state stipulate convenzioni per la gestione della specie cinghiale per il biennio 2023-2024, con successivo aggiornamento per il 2024, aventi lo scopo di ottimizzare e dare impulso all'esecuzione del piano di controllo della specie cinghiale, anche in considerazione del fatto che la dotazione organica della Polizia Provinciale risulta ampiamente insufficiente a gestirne in autonomia l'attuazione, e di valorizzare le risorse economiche messe a disposizione dalla Regione;
- sulla base dell'assegnazione dei fondi prevista dalla D.G.R. n. 2379 del 23/12/2024, come integrati dalla D.G.R. n. 1346 del 04/08/2025, e delle nuove esigenze organizzative derivanti dall'applicazione delle Ordinanze n. 3/2025 e n. 4/2025 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana, si ritiene necessario ed opportuno rinnovare le convenzioni di cui sopra anche per l'anno 2025;
- nel corso di un apposito incontro con gli Ambiti Territoriali di Caccia interessati si è convenuto:
 - di rinnovare la convenzione e di ripartire in parti uguali, tra gli AA.TT.C. RE3 "Collina" e RE4 "Montagna", i cui territori sono interessati dalla quasi totalità degli abbattimenti di cinghiale, l'intera quota messa a disposizione dalla Regione per l'anno in corso;

- di optare per la modalità di rendicontazione delle spese ammissibili a rimborso basata sul riconoscimento di una quota di € 130,00 “a capo” abbattuto e sottoposto a controllo sanitario, nei limiti del tetto massimo spettante a ciascun A.T.C. e prevedendo la possibilità di compensare le quote tra gli AA.TT.C., fino all'importo massimo complessivo messo a disposizione dalla Regione. Si è inoltre convenuto di ripartire allo stesso modo, salvo eventuali diversi accordi successivi, eventuali risorse additive che venissero messe a disposizione dalla Regione nel corso della validità del presente accordo;
- di poter destinare le quote eventualmente non utilizzate secondo il criterio precedente, per rimborsare le spese affrontate dagli AA.TT.C per l'eventuale trasporto a smaltimento delle carcasse dei cinghiali, purchè supportate da documentazione che ne attesti la corretta esecuzione tramite ditte specializzate riportante il numero o il peso degli animali trattati;
- il riconoscimento agli AA.TT.C., da parte della Provincia, della quota di € 130,00 “a capo” abbattuto e sottoposto a controllo sanitario, replica lo stesso criterio già introdotto dalla D.G.R n. 2379 del 23/12/2024 di rendicontazione forfettaria delle spese utilizzato dalla Regione nei confronti della Provincia, che deve intendersi comprensiva di tutte le spese relative all'organizzazione ed all'attuazione delle attività di controllo numerico dei cinghiali, quali, a titolo di esempio: il foraggiamento attrattivo finalizzato all'abbattimento, la messa in opera e la gestione di trappole e/o chiusini, l'acquisto di materiali di consumo (munizioni, sacchi per le carcasse, presidi sanitari, ecc....), l'acquisto ed il mantenimento di cani da limiere, l'allestimento o la manutenzione di altane o altre strutture analoghe, il rimborso delle spese di viaggio ai coadiutori o il riconoscimento, a loro volta, di rimborsi forfettari a capo abbattuto e sottoposto a controllo sanitario, le spese di stoccaggio delle carcasse in cella refrigerata e di smaltimento dei carcami, ed ogni altra ulteriore spesa sostenuta per l'abbattimento di cinghiali e la gestione delle carcasse e dei loro resti;
- la convergenza della Provincia e degli Ambiti Territoriali di Caccia di cui sopra verso l'aggiornamento della convenzione in essere, mira a migliorare l'efficienza complessiva delle attività di controllo del cinghiale tramite la sinergia realizzabile tra le parti coinvolte e l'ottimale sfruttamento delle risorse economiche messe a disposizione;

Considerato pertanto che il Responsabile dell'U.O. Vigilanza propone di:

- approvare il rinnovo delle convenzioni tra la Provincia di Reggio Emilia e gli Ambiti Territoriali di Caccia RE3 “Collina” e RE4 “Montagna” per la gestione della specie cinghiale per l'anno 2025, secondo lo schema allegato sub A) al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- dare atto che con successive determinazioni dirigenziali il contributo regionale di cui alla D.G.R. n. 2379/2024, come integrato dalla D.G.R. n. 1346/2025, ed eventuali incrementi successivi, verrà accertato al Titolo 2 Tipologia 101 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente cap. 486 del PEG 2025, codice V livello 2010102001, e che le quote in favore degli AA.TT.C. RE3 “Collina” e RE4 “Montagna” verranno impegnate alla Missione 09 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente cap. 2321 del PEG 2025, codice V livello 1040401001;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio e quello favorevole di regolarità contabile rilasciato dalla Dirigente del Servizio Bilancio;

D E C R E T A

- di approvare il rinnovo delle convenzioni tra la Provincia di Reggio Emilia e gli Ambiti Territoriali di Caccia RE3 “Collina” e RE4 “Montagna” per la gestione della specie cinghiale per l’anno 2025, secondo lo schema allegato sub A) al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio alla sottoscrizione delle suddette convenzioni;
- di dare atto che:
 - il contributo di cui alla D.G.R. n. 2379/2024 come integrato dalla D.G.R. n. 1346/2025 e di eventuali incrementi successivi, verrà accertato al Titolo 2 Tipologia 101 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente cap. 486 del PEG 2025, codice V livello 2010102001;
 - le quote di rimborso spese in favore degli AA.TT.C. RE3 “*Collina*” e RE4 “*Montagna*” verranno impegnate alla Missione 09 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente cap. 2321 del PEG 2025, codice V livello 1040401001, con successive determinazioni dirigenziali;
 - il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:

- A) schema di convenzione;
- parere di regolarità tecnica;
- parere di regolarità contabile.

Reggio Emilia, lì 15/10/2025

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

RINNOVO CON MODIFICHE DELLA CONVENZIONE
TRA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E A.T.C. _____
PER LA GESTIONE DELLA SPECIE CINGHIALE
PER L'ANNO 2025

Premesso che:

- il cinghiale (*Sus scrofa*) è una specie a distribuzione eurasiatica diffusa in gran parte del territorio italiano dove, grazie alla sua estrema adattabilità, occupa una grande varietà di ambienti con popolazioni più o meno consistenti. Oltre agli ambienti forestali o di macchia mediterranea, suoi preferiti, la specie frequenta anche aree agricole e addirittura aree urbane, essendo in grado di sfruttare una grande varietà di fonti trofiche, naturali o di origine antropica, in maniera diversificata nelle diverse stagioni. La sua presenza massiccia può indurre alterazioni degli ecosistemi forestali e prativi e può incidere sulle caratteristiche del suolo e del manto vegetale;

- in Emilia-Romagna, ed in particolare in provincia di Reggio Emilia, il cinghiale presenta un'ampia diffusione con contingenti numerosi; è pressoché ubiquitario nella fascia appenninica, ma non manca nemmeno nelle aree di pianura ad elevata antropizzazione. Risulta tra le specie maggiormente responsabili di danni alle produzioni agricole e maggiormente coinvolte in sinistri stradali. È oggetto di regolare prelievo venatorio sia in forma selettiva che collettiva (metodi della Braccata e della Girata) ed è da molti anni anche oggetto di controllo numerico finalizzato alla riduzione della popolazione anche nei comprensori esclusi dall'attività venatoria;

- a causa della comparsa sul territorio nazionale della Peste Suina Africana, infezione virale che colpisce pesantemente i suini domestici e selvatici e che può arrecare gravissimi danni al sistema produttivo zootecnico, la Regione Emilia Romagna ha recepito il Piano di sorveglianza e prevenzione nazionale fin dal 2020, individuando le "aree a rischio" dove la presenza di allevamenti suinicoli sensibili si sovrappone alla densità del cinghiale, desunta dalla serie storica degli abbattimenti. Si sono successivamente moltiplicate le iniziative legislative, di seguito meglio precisate, volte ad ottenere, oltre che il contenimento dei danni agricoli e dell'incidentalità stradale, anche la prevenzione della diffusione, prima, e l'eradicazione, poi, della Peste Suina Africana nel territorio regionale.

Visti:

- gli artt. 19 e 19 ter della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna onnivora e per il prelievo venatorio";

- l'art. 16 della Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1973 del 22/11/2021 "Piano di controllo del cinghiale in Emilia-Romagna 2021-2026" come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2093 del 06/12/2021;

- l'Intesa Governo-Regioni n. 34/CSR del 25/03/2021 "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica";

- la Deliberazione della Giunta Regionale 01/07/2024 n. 1319 "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica";

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 82 del

19/05/2022 "Provvedimenti urgenti per la prevenzione della Peste Suina Africana";

- la D.G.R. n. 1372 del 01/08/2022 "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) nel territorio dell'Emilia-Romagna";
- il Regolamento Regionale 21 giugno 2024, n. 3 "Regolamento Regionale in materia di gestione degli ungulati in Emilia-Romagna";
- il "*Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA). 2023-2028*" approvato dal Commissario straordinario alla Peste suina africana (PSA) prot n. 3974 del 10/05/2024;
- l'Ordinanza n. 3 del 14/07/2025 e l'Ordinanza n. 4 del 04/08/2025 del Commissario Straordinario Alla Peste Suina Africana;
- il "Piano Faunistico-Venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023", approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018;
- l'art. 40 della L.R. n. 13 del 30 luglio 2015 che conferma in capo alla Provincia la competenza per l'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica;

Considerato che:

- con la D.G.R. n. 2379 del 23/12/2024 "Assegnazione fondi alle province per l'attuazione dei piani di controllo delle specie "fossorie" e della specie cinghiale ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/1992, art. 4 L.R. n. 17/2022 e art. 28 L.R. 18/2023 - Annualita' 2025", la Regione Emilia-Romagna delibera di concorrere al finanziamento delle spese per l'attuazione dei piani di controllo del cinghiale e delle specie fossorie da parte delle Province, prevedendo un contributo spese per l'acquisto di materiale di consumo ed attrezzature, rimborsi chilometrici ai coadiutori autorizzati, eventuali spese del personale della Polizia Provinciale e spese per convenzioni stipulate dalla Provincia con soggetti coinvolti nell'attuazione dei piani di controllo (ad esempio Ambiti Territoriali di Caccia);
- con la D.G.R. n. 1346 del 04/08/2025 "Assegnazione fondi alle province per l'attuazione dei piani di controllo delle specie "fossorie" e del cinghiale e di interventi per la gestione di altre specie ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/1992, art. 4 L.R. n. 17/2022, art. 28 L.R. 18/2023 e art. 14 L.R. 4/2025. Integrazione D.G.R. 2379/2024", la Regione Emilia-Romagna delibera di rimodulare, sulla base di risorse economiche incrementali, il riparto per la specie cinghiale già approvato con la propria deliberazione n. 2379/2024, e di integrare la stessa deliberazione nella parte relativa alle spese ammissibili e alle modalità di rendicontazione dei contributi, ampliando le possibilità elencate;
- per la specie cinghiale la D.G.R. di cui sopra ha stabilito una nuova quota di riparto destinata alla Provincia di Reggio Emilia, per il 2025, di € 42.987,00;
- la D.G.R. n. 2379/2024 come integrata dalla D.G.R. n. 1346/2025 prevede che, unicamente per la specie cinghiale, la rendicontazione delle spese ammissibili, nei limiti del tetto massimo spettante a ciascun territorio provinciale, possa avvenire in alternativa riconoscendo la quota di € 130,00 "a capo" abbattuto e sottoposto a controllo sanitario presso IZLER o altro soggetto competente per trichinella o PSA, nel qual caso la quota "a capo" sarà da intendersi comprensiva di ogni spesa relativa a foraggiamento, controllo trappole/chiusini, rimborso chilometrico, materiali di consumo e di ogni altra ulteriore spesa sostenuta per l'abbattimento. In questo caso, dovranno essere fornite in sede di rendicontazione le ricevute della consegna

dei campioni dei capi abbattuti. Potranno inoltre essere riconosciute in aggiunta eventuali spese di smaltimento delle carcasse purchè supportate, a rendiconto, da documentazione che ne attesti la corretta esecuzione o da ricevute delle ditte di smaltimento che riportino il numero o il peso degli animali caricati. Ciascuna Provincia dovrà opzionare un'unica modalità di rendicontazione, con la possibilità di compensare le quote assegnate per ogni specie (fossori e cinghiale) secondo i criteri di riparto specificati, fino all'importo massimo complessivo riconosciuto ad ogni territorio, in base alle effettive esigenze evidenziate in sede di rendicontazione/i e fermo restando il perseguimento dei relativi obiettivi gestionali stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna;

- data l'importanza e l'urgenza dell'attività di controllo del cinghiale, non si esclude che la Regione stanzi finanziamenti aggiuntivi con le medesime finalità di quelli regolati come sopra descritto.

Dato atto che:

- il *“Piano di controllo del cinghiale in Emilia-Romagna 2021-2026”* risponde alle necessità di ridurre e contenere i danni alle produzioni agricole, limitare l'incidentalità stradale e prevenire l'introduzione e la diffusione della Peste Suina Africana;

- per tali motivi il piano si applica sull'intero territorio regionale, ad esclusione dei Parchi Nazionali e delle Aree Protette regionali che provvedono autonomamente, con continuità durante tutto l'arco dell'anno, senza limitazione di orario e senza limite numerico di capi;

- il coordinamento attuativo del piano di cui sopra è assegnato alla Polizia Locale Provinciale;

- il *“Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana”* include un Piano di gestione del cinghiale che, oltre a perseguire l'obiettivo di vigilare sull'eventuale espansione della malattia attraverso il monitoraggio delle carcasse dei cinghiali e le azioni per la ricerca di carcasse o resti di cinghiale, prevede azioni volte a prevenire l'eventuale passaggio della malattia dal selvatico al domestico, tra le quali un'azione di riduzione generalizzata della popolazione di cinghiale su vasta scala e, più in particolare, l'identificazione di aree ben definite nelle quali effettuare azioni di contenimento della specie, ma soprattutto procedere con l'abbattimento sistematico dei cinghiali nell'intorno degli allevamenti di suini domestici;

- il medesimo piano di cui sopra prevede che i capi abbattuti in azione di controllo, ferme restando le previste verifiche sanitarie, rimangono nella disponibilità di chi li abbatte e possono essere utilizzati per autoconsumo, cessione diretta ad un consumatore finale o ad un esercizio commerciale oppure conferite ad un centro di lavorazione delle carni. Nei pochi casi in cui i capi siano abbattuti direttamente dal personale dipendente della Provincia, però, risulta necessario individuare il/i soggetto/i cui alienare le carcasse, previo passaggio per un Centro Lavorazioni Carni riconosciuto, con tutti i problemi organizzativi e i costi connessi. La Provincia considera pertanto vantaggiosa l'immediata cessione diretta e gratuita dei capi abbattuti dal personale di polizia dipendente, all'Ambito Territoriale di Caccia competente per territorio, a titolo di ulteriore riconoscimento dell'impegno che l'istituto spende nelle attività di controllo numerico del cinghiale oggetto del presente accordo;

- l'Ordinanza n. 3 del 14/07/2025 e l'Ordinanza n. 4 del 04/08/2025 del Commissario Straordinario Alla Peste Suina Africana, hanno introdotto nuove prescrizioni operative e nuovi obbiettivi nelle attività di depopolamento del cinghiale, che impegnano in modo ancora più rilevante i soggetti interessati nelle operazioni ed i loro enti/istituti di appartenenza.

Considerato infine che:

- è stata stipulata convenzione tra la Provincia di Reggio Emilia e ATC _____ per la gestione della specie cinghiale, per il biennio 2023-2024 con successivo aggiornamento per il 2024, avente lo scopo di ottimizzare l'esecuzione del piano di controllo della specie cinghiale, anche in considerazione del fatto che la dotazione organica della Polizia Provinciale risulta insufficiente a gestirne in autonomia l'attuazione, e di valorizzare le risorse economiche messe a disposizione dalla Regione;
- la convenzione di cui sopra deve essere rinnovata per l'anno 2025 sulla base dell'assegnazione dei fondi prevista dalla D.G.R n. 2379 del 23/12/2024, come integrati dalla D.G.R. n. 1346 del 04/08/2025, e delle nuove esigenze organizzative derivanti dall'applicazione delle Ordinanze n. 3/2025 e n. 4/2025 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana;
- nel corso di apposito incontro con gli Ambiti Territoriali di Caccia si è convenuto di rinnovare la convenzione e di ripartire in parti uguali, tra gli AA.TT.C. RE3 "Collina" e RE4 "Montagna", i cui territori sono interessati dalla quasi totalità degli abbattimenti di cinghiale, l'intera quota messa a disposizione dalla regione per l'anno in corso, e di optare per la modalità di rendicontazione basata sul riconoscimento di una quota di € 130,00 "a capo" abbattuto e sottoposto a controllo sanitario, nei limiti del tetto massimo spettante a ciascun ATC e prevedendo la possibilità di compensare le quote tra gli AA.TT.C., fino all'importo massimo complessivo messo a disposizione dalla Regione. Si è inoltre convenuto di ripartire allo stesso modo, salvo eventuali diversi accordi successivi, eventuali risorse additive che venissero messe a disposizione dalla regione nel corso della validità del presente accordo. Si è infine concordato di poter destinare le quote eventualmente non utilizzate secondo il criterio precedente, per rimborsare le spese affrontate dagli AA.TT.C per l'eventuale trasporto a smaltimento delle carcasse dei cinghiali, purchè supportate da documentazione che ne attesti la corretta esecuzione tramite ditte specializzate riportante il numero o il peso degli animali trattati;
- il riconoscimento agli AATTCC, da parte della Provincia, della quota di € 130,00 "a capo" abbattuto e sottoposto a controllo sanitario, replica lo stesso criterio, già introdotto dalla D.G.R n. 2379 del 23/12/2024, di rendicontazione forfettaria delle spese utilizzato dalla Regione nei confronti della Provincia, che deve intendersi comprensiva di tutte le spese relative all'organizzazione ed all'attuazione delle attività di controllo numerico dei cinghiali, quali, a titolo di esempio, il foraggiamento attrattivo finalizzato all'abbattimento, la messa in opera e la gestione di trappole e/o chiusini, l'acquisto di materiali di consumo (munizioni, sacchi per le carcasse, presidi sanitari, ecc....), l'acquisto ed il mantenimento di cani da limiere, l'allestimento o la manutenzione di altane o altre strutture analoghe, il rimborso delle spese di viaggio ai coadiutori o il riconoscimento, a loro volta, di rimborsi forfettari a capo abbattuto e sottoposto a controllo sanitario, le spese di stoccaggio delle carcasse in cella refrigerata e di smaltimento dei cascami ed ogni altra ulteriore spesa sostenuta per l'abbattimento di cinghiali e la gestione delle carcasse e dei loro resti;
- la convergenza della Provincia e degli Ambiti Territoriali di Caccia verso l'aggiornamento della convenzione in essere, mira a migliorare l'efficienza complessiva delle attività di controllo del cinghiale tramite la sinergia realizzabile tra le parti coinvolte e l'ottimale sfruttamento delle risorse economiche messe a disposizione.

Tutto ciò premesso e considerato,

tra

la Provincia di Reggio Emilia,

nella persona del suo legale rappresentante o suo delegato,

e

l'Ambito Territoriale di Caccia _____,

nella persona del Presidente del Consiglio Direttivo,

si stipula la presente CONVENZIONE in base alla quale le parti si impegnano come segue:

ART. 1 OGGETTO

Il presente accordo disciplina la collaborazione fra la Provincia di Reggio Emilia e l'Ambito Territoriale di Caccia _____, con lo scopo di massimizzare a livello provinciale l'efficacia della strategia regionale di gestione del cinghiale, volta alla riduzione dei danni alle produzioni agricole, alla limitazione dell'incidentalità stradale e alla prevenzione della diffusione o, in caso di comparsa sul nostro territorio, alla eradicazione della Peste Suina Africana.

A tal fine il presente atto definisce le forme di collaborazione e gli impegni per l'ottimale realizzazione degli interventi nell'ambito del "Piano del Controllo del Cinghiale" e del "Piano Straordinario delle catture abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA), 2023-2028" e nel rispetto delle vigenti ordinanze del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana, come in premessa indicato.

ART. 2 OBIETTIVI

Gli obiettivi comuni delle parti contraenti il presente accordo sono gli stessi indicati negli atti di indirizzo statale e regionale rilevabili dall'elenco in premessa, ovvero:

- ➔ la vigilanza sull'eventuale diffusione della Peste Suina Africana sul territorio provinciale attraverso la collaborazione al continuo monitoraggio sanitario delle carcasse dei cinghiali rinvenuti e all'opera di sensibilizzazione delle varie categorie di utenza agro-silvo-pastorale circa l'esigenza di segnalare tempestivamente il ritrovamento di esemplari morti;
- ➔ l'eventuale collaborazione alle azioni per la ricerca di carcasse o resti di cinghiale, laddove venisse richiesto dal Gruppo Operativo Territoriale Peste Suina Africana di Reggio Emilia, seguendo le direttive impartite;
- ➔ perseguimento della riduzione generalizzata della popolazione di cinghiale su scala provinciale attraverso l'incentivazione combinata di tutte le forme di caccia consentite e di tutte le modalità di controllo numerico previste, con l'intento di perseguire gli obiettivi del "*Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA) - 2023-2028*" e delle ordinanze approvate dal Commissario straordinario alla Peste Suina Africana (PSA);
- ➔ realizzare l'abbattimento sistematico dei cinghiali nelle adiacenze degli allevamenti di suini domestici.

ART. 3 IMPEGNI

Le attività necessarie agli scopi di cui all'oggetto sono qui di seguito dettagliate.

Compiti della Provincia, esercitati attraverso il Servizio di Polizia Locale dipendente:

- partecipazione alle azioni per la ricerca di carcasse o resti di cinghiale, laddove venissero attivate dal Gruppo Operativo Territoriale Peste Suina Africana di Reggio Emilia, con funzioni di coordinamento e/o assistenza delle squadre impegnate;
- coordinamento generale dell'attività di controllo, mantenimento dei rapporti istituzionali con tutti gli enti e le associazioni e promozione di incontri organizzativi, formativi e informativi con i soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività di controllo del cinghiale e di vigilanza sulla fauna selvatica e sulla prevenzione della diffusione della PSA;
- attivazione di tutti gli operatori incaricati all'esecuzione del piano di controllo dei quali Ambiti Territoriali di Caccia, Aziende Faunistiche, istituti cinofili e aziende agricole richiedano l'autorizzazione, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa;
- segnalare agli istituti di cui al punto precedente le problematiche e le segnalazioni raccolte relative al loro territorio che richiedano l'opportuna tempestiva organizzazione di interventi in caccia e/o controllo;
- organizzare, anche direttamente, interventi di controllo del Cinghiale in tutti i casi se ne ravveda la necessità, anche a seguito di richieste o segnalazioni, ricercando, quando possibile, la collaborazione dei coadiutori locali abilitati, indicati dall'ATC, che opereranno sotto il coordinamento della Polizia Provinciale;
- riconoscere all'Ambito Territoriale di Caccia _____ una quota di € 130,00 "a capo" abbattuto e sottoposto a controllo sanitario presso IZLER o altro soggetto competente per trichinella o PSA, fino al limite concordato del 50% del contributo annuale regionale previsto dalla D.G.R. n. 2379 del 23/12/2024, come integrato dalla D.G.R. n. 1346 del 04/08/2025, ovvero € 21.493,50; il contributo suddetto potrà essere incrementato a seguito di compensazione della quota tra gli AATTCC interessati, di compensazione dei contributi regionali messi a disposizione della Provincia per altre specie e nel caso di eventuali risorse additive che venissero messe a disposizione dalla Regione nel corso della validità del presente accordo; le quote che rimanessero inutilizzate dalla ripartizione dei fondi di cui al punto precedente, potranno essere destinate al rimborso delle spese affrontate dall'A.T.C per l'eventuale trasporto a smaltimento delle carcasse dei cinghiali o loro parti, purché supportate da documentazione che ne attesti la corretta esecuzione tramite ditte specializzate, riportante il numero o il peso degli animali trattati;
- consegnare gratuitamente, a titolo di ulteriore risarcimento, all'ATC _____, con le modalità da questo indicate, le carcasse dei cinghiali abbattuti direttamente nel suo territorio di competenza dal personale della Polizia Provinciale, quando ciò sia realizzabile nel rispetto delle norme in materia di igiene delle carni di selvaggina e delle ordinanze del Commissario Straordinario alla PSA.

Compiti dell'A.T.C. _____:

- qualora venga richiesto dal Gruppo Operativo Territoriale Peste Suina Africana di Reggio Emilia, organizza la costituzione di squadre di volontari, promuovendone la partecipazione tra i propri iscritti, per l'impiego nelle azioni di ricerca di carcasse o resti di cinghiale;
- attiva ed incentiva il più possibile il prelievo venatorio del cinghiale, con tutte le forme previste (braccata, girata e selezione), in tutti i territori e per tutti i periodi consentiti, e dispone durante tutto il tempo dell'anno e su tutto il territorio di competenza, interventi diretti di controllo numerico del cinghiale con tutte le modalità consentite, specialmente nel caso di sospensione dell'attività venatoria a causa dell'istituzione di Zone di Restrizione, nell'intento di perseguire in ogni modo possibile gli obiettivi del "Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana

(PSA), 2023-2028” e delle ordinanze del Commissario Straordinario alla PSA;

- ai fini di cui sopra inoltra tempestivamente alla Polizia Provinciale i nominativi dei coadiutori da autorizzare per il piano di controllo del cinghiale nel proprio territorio di competenza, per gli interventi individuali (con tiro selettivo e con l'uso di trappole) e/o come capisquadra per le azioni collettive;
- agevola e assiste in ogni modo l'attività degli operatori incaricati degli abbattimenti, mettendo anche a disposizione materiali, attrezzature o risorse economiche utili all'incentivazione delle operazioni e organizzando la loro attività nel modo più efficiente possibile;
- richiede alla Polizia Provinciale l'organizzazione di interventi di controllo congiunti nei casi in cui, per qualsiasi motivo, non sia possibile o non ritenga opportuno procedere in autonomia; a tal fine l'ATC segnala il personale disponibile per il coinvolgimento negli interventi di controllo organizzati dalla Polizia Provinciale;
- presenta alla Provincia di Reggio Emilia la richiesta di rimborso delle spese sostenute per l'attuazione del piano di controllo del cinghiale, rendicontate in modo forfettario tramite la presentazione delle ricevute di consegna dei campioni consegnati all'IZSLER o altro soggetto competente per il controllo sanitario della trichinella e/o della PSA, relative ai cinghiali abbattuti in piano di controllo nel corso dell'anno, e aggiungendo la documentazione giustificativa delle eventuali spese di trasporto a smaltimento delle carcasse dei cinghiali o loro parti, riportante il numero o il peso degli animali trattati, sostenute direttamente dall'ATC ed eseguite correttamente tramite ditte specializzate;
- indica alla Polizia Provinciale le modalità e la sede di consegna, corrispondente ad uno dei centri di raccolta della selvaggina (CRS) registrati presso l'AUSL, delle carcasse dei cinghiali abbattuti direttamente dalla stessa nel territorio di competenza dell'ATC. Provvede poi alla destinazione delle stesse nel rispetto delle norme in materia di igiene delle carni di selvaggina, prendendosi carico di tutte le attività necessarie quali il magazzinaggio delle carcasse e dei visceri, nel rispetto delle condizioni di legge, il monitoraggio sanitario e l'eventuale esame da parte di “persona formata”.

ART. 4 VALIDITA'

La presente convenzione ha validità per l'anno 2025 e può essere rinnovata, previo consenso delle parti, qualora permangano le medesime necessità e condizioni operative di controllo numerico dei cinghiali e venga rinnovato lo specifico impegno economico nel prossimo esercizio finanziario regionale.

ART. 5 ONERI

Gli oneri e gli eventuali costi sostenuti, anche relativi all'impegno delle risorse umane, per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, sono a carico delle parti, ciascuna per le attività di propria competenza in base agli impegni di cui al precedente art. 3.

ART. 6 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per ogni controversia riguardante la presente convenzione che dovesse insorgere fra le parti, il Foro competente è quello di Reggio Emilia.

ART. 7 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si intendono richiamate le normative vigenti in materia.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto in Reggio Emilia, il _____

Per la Provincia di Reggio Emilia

il dirigente Ing. Valerio Bussei _____

Per l'A.T.C. _____

il Presidente _____

Servizio/Ufficio: U.O. Vigilanza
Proposta N° 2025/3466

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI RINNOVO CON MODIFICHE DELLA CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E GLI AA.TT.CC. RE 3 "COLLINA" E RE4 "MONTAGNA" PER LA GESTIONE DELLA SPECIE CINGHIALE PER L'ANNO 2025

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N°267.

Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

Li, 06/10/2025

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to DEL RIO CLAUDIA

Servizio/Ufficio: U.O. Vigilanza
Proposta N° 2025/3466

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI RINNOVO CON MODIFICHE DELLA CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E GLI AA.TT.CC. RE 3 "COLLINA" E RE4 "MONTAGNA" PER LA GESTIONE DELLA SPECIE CINGHIALE PER L'ANNO 2025

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 03/10/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

F.to BUSSEI VALERIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 125 DEL 15/10/2025

APPROVAZIONE SCHEMA DI RINNOVO CON MODIFICHE DELLA
CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E GLI AA.TT.CC.
RE 3 "COLLINA" E RE4 "MONTAGNA" PER LA GESTIONE DELLA SPECIE
CINGHIALE PER L'ANNO 2025

Si certifica che copia del presente decreto è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi

Reggio Emilia, lì 15/10/2025

IL VICESEGRETARIO

F.to GARUTI ANNA LISA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.